

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
Ufficio Centrale Studi, Ricerche, Legislazione e Automazione

Roma, 25/05/2001

Prot. n. 78727

CIRCOLARE N. 3553/6003

OGGETTO: Attività dei cappellani.

**§ 1. - PREMESSA**

La legge penitenziaria annovera la religione tra le esperienze rispondenti a uno dei fondamentali bisogni della persona, come risulta dalla circostanza che il trattamento - del quale la religione viene indicata come “*elemento*” (art. 15 O.P.) - è finalizzato a rispondere a tali bisogni (art. 13).

La professione della fede religiosa, d'altra parte, fa parte delle libertà fondamentali, come proclamato dalla Carta costituzionale (art. 19) e dagli atti internazionali di riconoscimento dei diritti dell'uomo recepiti dal nostro Paese. Tale libertà va pienamente riconosciuta al detenuto.

La presente circolare, elaborata d'intesa con l'Ispettorato Generale dei Cappellani a seguito dell'incontro del Ministro della Giustizia con i cappellani degli istituti penitenziari italiani svolto il 5 ottobre scorso, si propone di stabilire una più adeguata disciplina in un campo nel quale i due principi orientatori sono - dunque -, da un lato, la considerazione della religione quale positivo fattore di relazione interpersonale, dall'altro, la libertà di adesione alla pratica religiosa: principi indissolubili l'uno dall'altro, posto che la stessa positività della valutazione verrebbe meno ove mancasse la libertà nella scelta religiosa.

La prima conseguenza ricavabile da tale inquadramento consiste nel fatto che l'adesione o non adesione del detenuto alle pratiche religiose, così come i comportamenti del medesimo aventi riferimento alla dimensione religiosa e all'esperienza del sacro, non possono, in quanto tali, essere oggetto di valutazione favorevole o negativa. In secondo luogo, fermo quanto previsto dal citato art. 15 O.P., appare improprio l'inserimento dell'attività religiosa all'interno dell'area specificamente definita “trattamentale” a fini amministrativi, non potendo l'esperienza religiosa essere assimilata a uno dei “trattamenti” offerti al detenuto

dall'Amministrazione penitenziaria. La terza conseguenza consiste nel fatto che i cappellani (come, del resto, i ministri degli altri culti eventualmente operanti all'interno degli istituti) non debbono essere chiamati, in nessuna sede e a nessun fine, ad esprimere valutazioni desunte dall'eventuale adesione dei detenuti alle pratiche religiose.

Quanto al *modus procedendi* nei rapporti dei cappellani con le direzioni degli istituti, occorre che si proceda sulla base del criterio dell'«*intesa*» (art. 5, legge n. 68/82): talché le Direzioni potranno adottare provvedimenti (come gli ordini di servizio) facendoli precedere dalla consultazione con il rappresentante dei cappellani quante volte i provvedimenti stessi attengano all'esercizio delle attività di cui al comma primo dell'art. 1 della citata legge, a tenore del quale «*Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani.*».

## § 2. – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

### A) Sul CULTO.

1) - Quanto all'arredo dei locali destinati al culto, si sottolinea che la fornitura di appropriato arredo deve essere sollecitamente assicurata ove siano disponibili le risorse economiche a ciò destinate.

2) - Quanto all'accesso dei luoghi destinati al culto, i detenuti non sottoposti ad isolamento i quali vogliono partecipare ai riti non devono trovare ostacolo se non in esigenze di sicurezza di proporzionata gravità.

Pertanto è ingiustificabile il diniego dell'accesso al locale destinato alla celebrazione religiosa adducendo motivi di sicurezza inerenti alle caratteristiche del locale stesso, atteso che il problema, ove sussista, va diversamente risolto: ad es., spostando il locale a ciò destinato ovvero facendo ricorso alle opportune modifiche strutturali che valgano a renderlo sicuro.

E' altresì evidente che quando i detenuti non vengano isolati nello svolgimento di attività come il passeggio, il cinema, la partita di calcio, e simili, il diniego di porli in comune per il solo rito religioso sarebbe discriminatorio ed ingiustificabile.

3) Quando il cappellano non è in grado da solo di celebrare una pluralità di funzioni religiose, laddove tali funzioni si impongano per la presenza di un numero adeguato di detenuti che vi partecipino, va accolta la richiesta del cappellano di consentire l'accesso di altri ministri finalizzato alla celebrazione dei riti, salvo sussistano specifiche ragioni ostative dell'accesso delle persone richieste.

4) Per ciò che attiene agli orari dei riti, la Direzione dell'istituto curerà che, nei limiti del possibile, tali orari non coincidano con quelli di altre attività incompatibili (colloqui, aria, ecc.).

5) E' opportuno che il cappellano venga tempestivamente convocato in presenza del rischio di decesso di un detenuto che si debba presumere vorrebbe ricevere l'unzione degli infermi o ne abbia fatto esplicita richiesta.

## **B) Sull'ASSISTENZA RELIGIOSA**

1. - La possibilità di accesso del cappellano anche alle sezioni per detenuti classificati non ha ragione di venire limitata, fermo restando che il medesimo dovrà rispettare le regole disciplinanti l'isolamento.

2. - Circa la possibilità che il cappellano si rivolga ai detenuti che ne facciano richiesta, si sottolinea l'opportunità che l'esistenza della richiesta venga apprezzata dal Direttore dell'istituto con criteri di sostanza, senza necessariamente esigere il ricorso alla forma della cosiddetta "*domandina*", oltre tutto inesigibile da chi non sa o non può scrivere.

Al fine di assicurare la possibilità di incontri spontaneamente voluti dal detenuto, si suggerisce che la presenza del cappellano nell'istituto venga resa nota alla popolazione detenuta con mezzi idonei. Il medesimo risultato, del resto, si ottiene consentendo al cappellano di recarsi nelle sezioni in modo che i detenuti sappiano che è presente.

3. - Circa la richiesta di accedere agli istituti senza limiti di orario, ed in particolare in orario notturno, né di durata, si osserva che la pretesa non è accoglibile nella sua absolutezza, pur essendo buona norma, di fronte a situazioni particolari, quali, a titolo di esempio, la richiesta di un detenuto in condizioni tali da trarre vantaggio dalla presenza del cappellano, favorire tale presenza a prescindere da considerazioni di orario.

4. - Va altresì ammesso l'accesso del cappellano nelle strutture ospedaliere in cui si trovi ricoverato il detenuto.

## **C) Sull'ORARIO di LAVORO**

1) La presenza nell'istituto che il cappellano deve assicurare settimanalmente è di 18 ore. Si ritiene peraltro che il cappellano possa effettuare in una settimana un numero di ore minore di 18, purché recuperi le ore non effettuate nelle settimane successive. Analogamente, se in una settimana il cappellano effettua un numero di

ore superiore a 18, egli potrà detrarre le ore in eccedenza nelle settimane successive. In entrambi i casi il recupero dovrà essere effettuato nell'ambito del mese di riferimento.

2) Salvo quanto previsto al punto 1), si ritiene che in linea generale le 18 ore settimanali possano essere effettuate nell'ambito di cinque giorni alla settimana (compresa la domenica).

3) In deroga alla previsione del punto 2) e fatto sempre salvo quanto previsto al punto 1), il cappellano potrà concentrare la propria presenza nell'istituto in un numero di giorni inferiore a cinque, ma comunque non minore di tre alla settimana (compresa la domenica).

4) In ogni caso i giorni e gli orari di presenza andranno concordati con la Direzione dell'istituto. Tuttavia il cappellano è impegnato ad assicurare la propria disponibilità anche fuori ed oltre i limiti di orario concordati per particolari circostanze nelle quali il Direttore gliene faccia richiesta.

5) La Direzione dell'istituto può richiedere al cappellano di svolgere attività di assistenza spirituale anche fuori dell'istituto per ragioni di interesse dei detenuti, ovvero può autorizzarlo a svolgere tali attività. In tali ipotesi il tempo impiegato per lo svolgimento delle attività richieste o autorizzate verrà computato come prestazione intramurale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO